

# QUANDO E COME IL MEDICO È CHIAMATO A RISPONDERE DEGLI ERRORI COMMESSI

La responsabilità penale nelle ipotesi di omicidio e lesioni colpose

Studio Legale  
**Perrelli & Associés**  
A cura dell'avvocato  
**Carmen Leo**  
www.perrelliassocies.it



**Ci sono casi non punibili**

## LO SAI CHE...

E' principio consolidato che nessuna persona cosciente e capace può essere sottoposta ad un qualsiasi trattamento sanitario contro o senza la sua volontà. Ogni singolo trattamento diagnostico, ogni singola terapia, qualsivoglia intervento medico non può essere effettuato se non con il valido consenso dell'avente diritto, che sia stato compiutamente ed idoneamente informato in ordine al trattamento cui sarà sottoposto ed ai rischi che da tale trattamento possono derivare. Per raccogliere un valido consenso è indispensabile che il medico abbia fornito un'esauriva informativa. In effetti, secondo consecuzione logica, non si dovrebbe parlare di "consenso informato" ma più propriamente di "informazione alla quale segue il consenso".



Per le vostre domande scrivete a [legale@settimanalemio.it](mailto:legale@settimanalemio.it)

**C**on sentenza del 7 giugno 2017, n. 28187, la Corte di Cassazione ha enunciato alcune linee interpretative in merito alla responsabilità colposa del medico che abbia osservato le linee guida accreditate. La giurisprudenza si è sempre limitata a prevedere che la responsabilità penale del medico, in ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose, alle sole ipotesi di colpa grave in relazione a problemi tecnici di particolare difficoltà. La tematica della distinzione tra colpa lieve e colpa grave del medico è stata oggetto di nuove valutazioni a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative laddove si stabiliva che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si atte-

nesse alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non rispondesse penalmente per colpa lieve. L'art. 590-sexies c.p., dispone che qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di

legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Affinché la responsabilità sia esclusa occorre che le linee guida siano appropriate rispetto al caso concreto, ovvero che non vi siano ragioni che suggeriscano di discostarsene radicalmente, e che le raccomandazioni generali siano pertinenti alla fattispecie concreta, ovvero che siano attualizzate in forme concrete nello sviluppo della relazione terapeutica, avuto riguardo alle contingenze del caso concreto. Occorre, altresì, sottolineare che il catalogo delle linee guida non può esaurire del tutto i parametri di valutazione,



**Regole precise**

essendo naturale che il medico possa invocare, in qualche caso, anche raccomandazioni, approdi scientifici che, sebbene non formalizzati nei modi previsti dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità scientifica. ●